


LOTTO 7  
POLIZZA DANNI AMBIENTALI  
CIG: A01B76D0FC

Stipulata tra:  
Università degli Studi di Perugia  
Piazza dell'Università, 1  
06123 Perugia  
C.F. 00448820548

E

[Nome Società]



Decorrenza polizza: dalle ore 24:00 del 31/12/2023  
Scadenza polizza: alle ore 24:00 del 31/12/2026

## Sezione 1 – DEFINIZIONI

### Art. 1 Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Rischio	La possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Bonifica	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
Condizioni originarie	Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
Danno ambientale	Deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
Interventi di bonifica	ogni intervento di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Scoperto	la percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
Inquinamento	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
Dipendenti o prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetto diversi dal Contraente/Assicurato.

	Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione.
Matrici ambientali	Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee, acque interne marine e costiere;
Messa in sicurezza d’emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
Messa in sicurezza permanente	L’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
Ripristino post bonifica	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;
Ripristino del danno ambientale	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ripristino Primario: qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originali;</li> <li>- Ripristino Complementare: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;</li> <li>- Ripristino Compensativo: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;</li> </ul>
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Risorse naturali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;</li> <li>- Le acque superficiali, sotterranee e costiere;</li> <li>- Il suolo e il sottosuolo;</li> </ul>
Servizi naturali	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
Spese	le spese effettivamente sostenute
Stabilimento	il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualche natura.
Sinistro	Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione

Società	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
---------	---

## Sezione 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

### Art. 2 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### Art. 3 Durata del contratto

L'assicurazione ha durata di anni 3, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2023, e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 31.12.2026. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, di 12 mesi con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che la contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

### Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente la trasmissione delle fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In particolare, tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento, accettazione e/o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio). Le fatture dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@cert.unipg.it](mailto:protocollo@cert.unipg.it) ed essere intestate a Università degli Studi di Perugia Ufficio Gare, Piazza dell'Università,1 Codice Univoco: 99NQWX.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa acquisizione del DURC regolare e attestazione di regolare esecuzione del servizio.

La modalità di fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata anche per il pagamento dei conguagli.

#### Art. 5 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo darne comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

#### Art. 6 Forma delle comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti saranno eseguite esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec).

Per la sottoscrizione della documentazione (polizze, appendici diverse, ecc.) è richiesto l'utilizzo della firma digitale.

#### Art. 7 Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni in caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 8 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Pena l'applicazione della penale di cui all'art. 23 "Penali", la Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla polizza debbono essere effettuate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I pagamenti avverranno tutti dietro presentazione di fatturazione elettronica, come espressamente previsto al precedente art. 4.

#### Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società indicata in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Il termine dei 30 giorni decorre dal momento in cui il Sinistro è stato portato a conoscenza dell'ufficio preposto dell'Ente assicurato.

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", il Contraente è tenuto a inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell'avvio di una inchiesta giudiziaria a norma di legge.

#### Art. 10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei Sinistri, così articolato:  
- sinistri denunciati con indicazione del numero di Sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun Sinistro come di seguito elencato:

- a) Sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) Sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) Sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) Sinistri senza seguito;
- e) Sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 giornaliera secondo le modalità indicate dall'art. 23 "Penali".

#### Art. 11 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese Coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 12 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Salvo che i dati necessari per la regolazione del premio siano già in possesso della Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### Art. 13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente ed all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### Art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010  
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

#### Art. 18 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

#### Art. 19 Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle Parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### Art. 20 Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della

Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

#### ART. 21 Responsabile/Referente del servizio per la Società

Prima della stipula della polizza assicurativa, la Società deve nominare un Responsabile/Referente Unico incaricato di dirigere, coordinare, controllare le attività connesse alla polizza in questione e in grado di fornire tutte le informazioni dovessero rendersi necessarie al Contraente nel corso di vigenza della polizza e fino a dodici mesi successivi alla scadenza della stessa. La Società dovrà fornire le generalità (nome e cognome), un recapito cellulare e uno fisso per una reperibilità certa ed immediata, nonché un indirizzo e-mail. In caso di impedimento o assenza del Responsabile/Referente, lo stesso dovrà darne tempestiva notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo del sostituto e i recapiti e punti di contatto come sopra indicati.

#### Art. 22 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

#### Art. 23 Penali

In caso di inadempienza da parte della Società rispetto a quanto indicato agli artt. 8 – “Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione”, art. 10 “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio”, e negli altri casi di inadempienza previsti nel presente Capitolato, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 giornaliera o altro importo commisurato alla gravità dell'inadempienza.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni dalla data in cui il RUP comunica l'applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, il Contraente potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

#### Art. 24 Pagamenti a favore dell'Ateneo

In base alla normativa vigente, l'Università degli Studi di Perugia, deve incassare mediante il nuovo sistema dei pagamenti PagoPa, quindi tutte le somme da corrispondere all'Ateneo a qualunque titolo (risarcimento, rimborso, pagamento ...) dovranno avvenire attraverso il suddetto metodo.

E' esclusa ogni altra forma di pagamento.

#### Art. 25 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### Sezione 3 - Danni che regolano l'assicurazione RC da inquinamento

Definizione Sinistro: La richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

#### Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento; interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento. Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

#### Art. 2 Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

#### Art. 3 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al

rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

#### Art. 4 Esclusioni (valida solo per la Sezione 3)

##### - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

##### - Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione 3 ma non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione 4 di Polizza.

Sezione 4 – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale

**Definizione Sinistro:** l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

#### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sotto limite indicato nella scheda di polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 8.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi su spese.

#### Art. 2 Sotto limite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sotto limite pari all'importo indicato nella scheda di polizza, da intendersi compreso nel massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sotto limite non si applica alle acque sotterranee.

#### Art. 3 Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

#### Art. 4 Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

#### Art. 5 - Esclusioni (valide solo per la sezione 4)

La garanzia a cui alla Sezione 4 non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione 3 di Polizza.

#### Sezione 5 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni

L'Assicurazione non comprende:

- 1) i danni o le Spese:
  - a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
  - b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
  - c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
  - d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
  - e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
  - f) causati da amianto;
  - g) Derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi per l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
  - h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione

- dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dalla Sezione 3, art. 1 lettere a) e b);
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
  - k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
  - l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
  - m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  - n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
  - o) Causati da pozzi perdenti.
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

#### Sezione 6 - GARANZIE PARTICOLARI (VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

##### Art. 1 AMIANTO

Danni da amianto: A parziale deroga dell'esclusioni (lettera f)), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

Spese di rimozione e smaltimento: Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

##### Art. 2 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione lettera a) sezione quinta, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

##### Art. 3 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto

indicati nella scheda di polizza.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;

Per tale garanzia, si precisa che “L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale d’Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”

#### Art. 4 COMMITTENZA DEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga delle esclusioni (lettera a) e b)), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all’Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di polizza.

#### Art. 5 SERBATOI INTERRATI

La copertura esplica efficacia anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate negli insediamenti nei serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui, per gli elementi da cui si origina l’Evento di inquinamento di età superiore ai venti anni, non venga documentata l’effettuazione con esito favorevole, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o non siano dotati di sistemi di contenimento, le coperture richiamate esplicano efficacia entro il sotto limite per sinistro e per periodo del 10% del massimale di polizza comprese le spese di messa in sicurezza di emergenza con la franchigia per sinistro richiamata nella scheda di polizza.

SCHEDA DI POLIZZA

RETROATTIVITA': 31/12/2022

FRANCHIGIA/SCOPERTI FRONTALI: Scoperto 10% minimo € 25.000,00

MASSIMALI: € 5.000.000,00 per sinistro e per anno

SOTTOLIMITI:

GARANZIA	SOTTOLIMITE	FRANCHIGIA/SCOPERTO
Interventi bonifica all'interno di stabilimenti	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
Ripristino danno ambientale	€ 1.000.000,00	Scop.10% min.25.000,00 max € 150.000,00
Danni da Amianto	€ 150.000,00	Franchigia frontale
Beni all'interno dello stabilimento assicurato	€ 1.000.000,00	Franchigia frontale
Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	€ 150.000,00	Franchigia frontale
Committenza del trasporto merci pericolose	€ 1.250.000,00	Franchigia frontale
Serbatoi interrati Sezione 6 - art.5	€ 1.250.000,00	€ 30.000,00

GARANZIE RICHIAMATE:

Interventi di bonifica all'interno di Stabilimenti  
 Beni all'interno dello stabilimento assicurato  
 Ripristino danno ambientale  
 Danni da Amianto  
 Committenza del trasporto di merci pericolose  
 Serbatoi interrati.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio imponibile annuo fisso	€ .....
-------------------------------	---------

La Società

.....

Il Contraente

.....